

DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO CONNESSE AI PROCEDIMENTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E DELLE ORDINANZE DELLA CCIAA DI PISA

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge, in particolare con riferimento alla legge 689/1981 e richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio di Pisa, approvato con delibera di Consiglio n. 5/2018, si definisce, di seguito la misura delle sanzioni applicate per le fattispecie sanzionate e le sanzioni, di norma, applicate.

ART. 1 – COSTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1.1 - Per ogni verbale di accertamento il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento di accertamento e le eventuali spese del procedimento di ingiunzione.

1.2 - Le spese del procedimento sono dovute sia dall'obbligato principale, sia dall'obbligato in solido.

1.3 - L'importo dovuto per la notifica all'obbligato in solido viene ripartito tra gli obbligati principali

1.4 - Le spese del procedimento di notifica del verbale di accertamento, nonché quelle di notifica dell'ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento, sono stabilite per ciascun destinatario e sono determinate in:

- € 15,00 quando la notifica è effettuata in formato telematico
- € 25,00 quando si rende necessario procedere alla notifica con modalità cartacee

1.5 - Ove il destinatario provveda al ritiro e al contestuale pagamento del verbale di accertamento della sanzione amministrativa direttamente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese senza attendere l'espletamento della procedura di notifica non verranno addebitate le spese previste per tale procedimento come sopra definite.

1.6 – Quanto indicato ai punti 1.4 e 1.5 si applica anche alla notifica degli atti di accertamento e contestuale irrogazione sanzioni per il diritto annuale.

ART. 2 – IMPORTO DELLE SANZIONI IN SEDE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è ammesso il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della violazione.

ART. 3 – IMPORTI DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE

3.1– Al fine di garantire la massima trasparenza, nonché l'uniformità di trattamento del regime sanzionatorio, gli importi delle sanzioni inflitte con ordinanza ingiunzione sono definiti nel

presente disciplinare. Quando l'accertamento è stato condotto dal Registro Imprese ed in assenza di scritti difensivi l'importo della sanzione inflitta con l'Ordinanza è definito nell'allegato A al presente disciplinare.

3.2–In ogni caso, l'importo dell'ordinanza è definito, di norma, ricorrendo ai seguenti criteri:

- 3.2.1** **se non vi sono scritti difensivi**, ovvero gli stessi sono del tutto infondati e dal rapporto non emergono elementi attenuativi né problemi interpretativi si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta **moltiplicata per due**. Se la violazione consiste in un ritardo dell'adempimento non superiore a 30 giorni l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta è **aumentato di 1/3**, arrotondato per eccesso all'unità di euro.
- 3.2.2** qualora sussistano più reiterazioni dell'illecito per un caso analogo, accertate secondo i criteri di cui all'Articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, o il ritardo nell'adempimento sia superiore ad un anno si applica un importo pari alla metà del massimo edittale arrotondato all'unità di euro.
- 3.2.3** in caso di **omissione dell'adempimento** e assenza di attenuanti al comportamento omissivo del trasgressore desumibile dagli scritti difensivi si applica un importo pari alla metà del massimo edittale aumentata del 20%.
- 3.2.4** in caso di ripetuta **omissione dell'adempimento** oltre la terza nel quinquennio precedente l'anno dell'accertamento e assenza di attenuanti al comportamento omissivo del trasgressore desumibile dagli scritti difensivi si applica il massimo edittale arrotondato all'unità di euro.
- 3.2.5** se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa, dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure lo stesso si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale per la specifica sanzione prevista;
- 3.2.6** Quando l'accertamento sia stato condotto dal Registro Imprese, in assenza di scritti difensivi, l'importo dell'Ordinanza è definito nell'allegato A al presente disciplinare.

ART. 4 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano le disposizioni di legge.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

Quanto previsto nel presente Disciplinare entrerà in vigore dal **01.02.2019**.

ART. 6 – PERIODO TRANSITORIO

Per i procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, ovvero quelli per i quali sia già stato notificato il verbale di accertamento ma non l'ordinanza ingiunzione, il trasgressore è rimesso in termini e può effettuare il pagamento liberatorio pari al doppio del minimo (o un terzo del massimo se più favorevole) oltre le spese di notifica, **entro il 01.04.2019**.

Allegato A)

**SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI ACCERTATE DAL REGISTRO IMPRESE
(IN ASSENZA DI SCRITTI DIFENSIVI)**

Violazioni Rea	Fatto	Qualificazione	Importo ridotto ex art. 16 L. 681/81 (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987	Ritardo nella denuncia	inferiore a 30 giorni	Euro 10,00	€ 30,00
D.L. 357/1987 convertito in L. 434/1987	Ritardo nella denuncia	superiore a 30 giorni	Euro 51,33	€ 154,00

Violazioni R.I.	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
<p align="center">Art. 2194 c.c. (minimo: € 10 – massimo € 516)</p> <p>Fatto: Ritardo nell'effettuare la denuncia presso il Registro Imprese</p>	Domanda di iscrizione/denuncia al R.I. presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 20	€ 27
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31° giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 20	€ 40
	In caso di reiterazione oltre la terza o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 20	€ 258
	Omessa denuncia	€ 20	€ 310
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 20	€ 516

Approvato con determina SG 32/2019 e s.m.i.

Violazioni R.I. – Società (<u>sino al 14/11/2011</u>)	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
<p>Art. 2630, I, c.c. (minimo: € 206; massimo: € 2065) Fatto: Omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi</p>	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 412	€ 550
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 412	€ 824
	In caso di reiterazione oltre la terza o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 412	€ 1.032
	Omessa denuncia	€ 412	€ 1.238
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 412	€ 2.065

Violazioni R.I. – Società (<u>dal 15/11/2011</u>)	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
<p>Art. 2630, I, c.c. (modificato dalla L. 180/2011) Se la denuncia è effettuata entro 30 gg. dalla scadenza: → minimo € 34,33 - massimo € 344,00; Se la denuncia è effettuata dopo 30 gg. dalla scadenza: → min. € 103,00 - massimo € 1.032,00; Fatto: Omessa esecuzione nel termine prescritto di denunce, comunicazioni, depositi</p>	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 68,66	€ 92
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 206	€ 412
	In caso di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza o adempimento oltre il 30° giorno ma in presenza più di tre precedenti violazioni analoghe	€ 206	€ 516
	Omessa denuncia	€ 206	€ 619
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 206	€ 1.032

Violazioni R.I. – Società (Bilanci <u>(sino al 14/11/2011)</u>)	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell’Ordinanza
<p>Art. 2630, II, c.c. minimo: € 274,66; massimo: 2753,33)</p> <p>Fatto: Ritardato od Omesso deposito di bilanci approvati</p>	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 549,34	€ 733
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 549,34	€ 1.099
	In caso di reiterazione oltre la seconda o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 549,34	€ 1.377
	Omessa denuncia	€ 549,34	€ 1.652
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 549,34	€ 2.753

Violazioni R.I. – Società (Bilanci <u>(dal 15/11/2011)</u>)	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell’Ordinanza
<p>Art. 2630, II, c.c. (modificato dalla L. 180/2011)</p> <p>Se il deposito del bilancio è effettuato entro 30 gg dalla scadenza: → minimo € 45,78 - massimo € 458,67;</p> <p>Se la denuncia è effettuata dopo 30 gg dalla scadenza: → min. € 137,33 - massimo € 1.376,00;</p>	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 91,56	€ 123
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 274,66	€ 549
	In caso di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza o adempimento oltre il 30° giorno ma in presenza di più di due precedenti violazioni analoghe	€ 274,66	€ 688
	Omessa denuncia	€ 274,66	€ 826

Approvato con determina SG 32/2019 e s.m.i.

Fatto: Ritardata o Omesso deposito di bilanci approvati	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 274,66	€ 1.376
--	--	----------	---------

Violazioni Imprese Artigiane	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
Legge Regione Toscana n. 53/2008 Art. 17, commi 1 e 2 → minimo € 250,00 - massimo € 2.500,00; Fatto: Ritardata o Omessa richiesta di annotazione all'albo delle imprese artigiane o ritardata o omessa denuncia di perdita dei requisiti artigiani	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 500	€ 667
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 500	€ 1.000
	In caso di reiterazione oltre la seconda o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 500	€ 1.250
	Omessa denuncia	€ 500	€ 1.500
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 500	€ 2.500

Violazioni Imprese Artigiane	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
Legge Regione Toscana n. 53/2008 Art. 17, comma 3 → minimo € 200,00 - massimo € 1000,00; Fatto: Ritardata o Omessa comunicazione delle modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 333,34	€ 534
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31°giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 333,34	€ 640
	In caso di reiterazione oltre la seconda o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 333,34	€ 770

Approvato con determina SG 32/2019 e s.m.i.

	Omessa denuncia	€ 333,34	€ 850
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 333,34	€ 1.000

Violazioni Imprese Artigiane	Qualificazione	Importo (pagamento entro 60 gg)	Importo Sanzione nell'Ordinanza
Legge Regione Toscana n. 53/2008 Art. 17, comma 4 e 4 bis → minimo € 500,00 - massimo € 2.500,00; Fatto: presentazione, ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere o di adozione quale ditta, insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato in assenza di annotazione artigiana (violazione dell'art. 7 comma 3)	Domanda di iscrizione/denuncia presentata entro il 30° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 833,34	€ 1.334
	Domanda di iscrizione/denuncia presentata tra il 31° giorno e il 360° giorno dalla scadenza del termine fissato dalla legge	€ 833,34	€ 1.600
	In caso di reiterazione oltre la seconda o di adempimento oltre il 360° giorno dalla scadenza	€ 833,34	€ 1.900
	Omessa denuncia	€ 833,34	€ 2.100
	In caso di omissione del medesimo adempimento per più di 3 volte	€ 833,34	€ 2.500